



SENTENZA - 166/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente relatore

Paola BRIGUORI Consigliere

Giuseppina MIGNEMI Consigliere-

Antonio PALAZZO Consigliere

Flavia D'ORO Primo referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60299 del registro di segreteria,

promosso da: LANARI ROSSANO, nato a Todi il 12/3/1963 e ivi residente

Fraz. Collevaenza, Voc. Paradiso, 151/C, elettivamente domiciliato in Todi -

Via S. Agostino, 51- presso e nello studio dell'Avv. Emanuela Stramaccia

(C.F. STRMNL62C42G478Y), che lo rappresenta ed assiste, la quale dichiara

di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al n. di fax 075/8944793

ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:

emanuela.stramaccia@avvocatiperugiapec.it;

contro

- Procura regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale

per l'Umbria;

- Procura generale della Corte dei conti;

		<i>Appellate</i>
	nei confronti di Castrica Claudio, non costituito	
	avverso	
	la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, n. 45/2022, depositata il 26 luglio 2022;	
	VISTO l'atto d'appello;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI , nell'udienza del 22 ottobre 2025, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Lucia Pellegrino, - data per letta la relazione del relatore, Pres. Giuseppina Maio - l'Avv. Montanari Fausto su delega dell'Avv. Emanuela Stramaccia per l'appellante ed il V.P.G. Cons. Adelisa Corsetti, per la Procura generale;	
	FATTO	
	1.Con atto di citazione depositato il 29 dicembre 2020, la Procura regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per l'Umbria conveniva in giudizio Castrica Claudio, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Ufficiale di anagrafe del Comune di Todi, e Lanari Rossano, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Messo comunale del Comune di Todi, per sentirli condannare al pagamento del danno erariale pari a complessivi €. 20.752,18, nella misura di €. 14.418,02 a Castrica Claudio a titolo di danno da disservizio ed €. 6334,16 a Lanari Rossano (5.600,00 a titolo di danno da tangente e €. 734,16 a titolo di danno da disservizio), ovvero, in subordine, secondo le diverse somme ritenute di giustizia, oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo ed	
	2	

	alle spese di giudizio.	
	La vicenda trae origine dalla contestazione di condotte illecite e foriere	
	di danno erariale, per aver favorito, attraverso l’illecita attribuzione di	
	residenza anagrafica presso il Comune di Todi a cittadini brasiliani,	
	l’indebito riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, in	
	violazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e delle circolari comunali	
	disciplinanti la materia.	
	Per tali illeciti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di	
	Spoletto aveva acceso un procedimento penale nei confronti, tra gli	
	altri, di Castrica Claudio e Lanari Rossano.	
	2. La Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria, con la sentenza n.	
	45/2022, previo rigetto dell’eccezione di sospensione del giudizio	
	avanzata da entrambi i convenuti, ai sensi dell’art. 106 c.g.c., accoglieva	
	la domanda della Procura.	
	In relazione alla quantificazione del danno condannava Claudio	
	Castrica al pagamento, come danno da disservizio, della somma di €	
	14.418,02, siccome computato in citazione, prendendo come	
	referimento la misura di un quinto delle retribuzioni lorde percepite	
	nel periodo che va dal 2015 al 2017 e 15 marzo 2018).	
	Per quanto riguarda, invece, la posizione di Rossano Lanari, statuiva	
	che “... fermo il computo del danno da disservizio in € 734,16 in misura di	
	un quinto delle retribuzioni lorde percepite nel periodo in questione (15 marzo	
	2018 e dall’aprile al maggio 2018), il danno da tangente deve essere, ad avviso	
	del Collegio, rideterminato in via equitativa ex art. 1226 c.c. in € 11.200 ossia	
	nel 20% della remunerazione illecita percepita (calcolata in citazione in €	
	3	

	56.000, reputandosi di € 7000 la cifra percepita dal pubblico funzionario per	
	ognuna delle otto indebite concessioni di cittadinanza ritenute provate, con	
	valutazione già di per sé molto favorevole all'incolpato).".	
	Concludeva "accoglie la domanda attorea e condanna Castrica Claudio a	
	risarcire il danno da disservizio per € 14.418,02 e Lanari Rossano a risarcire	
	il danno da disservizio e da tangente per complessivi € 11.934,16 in favore del	
	Comune di Todi, con accessori come motivazione. Le spese seguono la	
	soccombenza e vanno ripartite in parti uguali tra i due convenuti con	
	liquidazione in complessivi euro 828,52 (diconsi ottocentoventotto/52).".	
	3. Avverso la sentenza proponeva appello il sig. Rossano Lanari che	
	deduceva i motivi di seguito sinteticamente esposti.	
	3.1. Immotivato rigetto delle richieste istruttorie formulate dal	
	convenuto Lanari Rossano. Difetto di provvedimento sul rigetto delle	
	prove. Violazione del diritto di difesa, del principio del	
	contraddittorio, del principio di parità delle parti processuali della	
	valutazione dei mezzi di prova . Violazione degli artt. 4 e 5 c.g.c. - art.	
	94 e 95 c.g.c.- art 102 c.g.c. e art. 111 Cost.	
	Sostiene l'appellante che la pubblica accusa "mentre si premura di	
	indicare per il Castrica i fatti ad esso contestati e le prove su cui si fonderebbe	
	la condotta antigiuridica ad esso attribuita, altrettanto non fa per il Lanari	
	non indicando nè da quali verbali di sommarie informazioni assunte, né da	
	quali documenti allegati a tali atti , emergerebbe la fondatezza della condotta	
	illecita ad esso contestata, limitandosi a parlare genericamente di fatti illeciti	
	che il Lanari avrebbe compiuto senza specificare alcunché al riguardo.".	
	Argomenta che "la mancanza di ogni provvedimento contenente la	
	4	

	<i>motivazione per cui la Corte Territoriale ha ritenuto nel giudizio de quo, di</i>	
	<i>rigettare tutte le richieste istruttorie spiegate dal convenuto Lanari come pure</i>	
	<i>la mancanza di ogni motivazione nella sentenza in ordine alla ritenuta</i>	
	<i>irrilevanza ai fini del decidere dei 29 documenti prodotti dal Lanari, dovrà far</i>	
	<i>concludere ritenendo la sentenza appellata nulla per violazione dei principi e</i>	
	<i>disposti normativi innanzi citatie dovrà trovare accoglimento la domanda di</i>	
	<i>reformare integralmente la sentenza appellata mandando assolto il Sig. Lanari</i>	
	<i>Rossano dagli addebiti a lui contestati.”</i>	
	3.2. Difetto di motivazione della sentenza per mancata valutazione dei	
	documenti prodotti dalla difesa del Lanari Rossano. Violazione del	
	diritto di difesa, del principio del contraddittorio, del principio di	
	parità delle parti processuali della valutazione dei mezzi di prova.	
	Violazione degli artt. 4 e 5 c.g.c. – art. 94 e 95 c.g.c. e art. 111 Cost.	
	Sottolinea l’importanza ai fini del decidere sia delle prove testimoniali	
	richieste sia dell’ordine di esibizione documentale al Comune di Todi,	
	e sia dei n. 29 documenti prodotti dalla sua difesa in quanto	
	<i>“contengono la prova documentale che nello svolgimento delle sue funzioni il</i>	
	<i>Lanari non ha mai redatto atti falsi di accertamento delle residenze,</i>	
	<i>relativamente alle domande presentate dai Sig.ri Soliani Renato, Ometto</i>	
	<i>Budoya Thomas, Ometto Budoya Maria Virginia, Ometto Budoya Lucas,</i>	
	<i>Ometto Budoya Joana, Ometto Neto Herminio, Ometto Duse Maria, Dias</i>	
	<i>Vendramini Eduardo, di cui in questa sede solo si discute.”.</i>	
	Evidenzia l’erroneità della decisione assunta per violazione dei	
	principi di difesa, del contraddittorio, di parità delle parti processuali	
	della valutazione dei mezzi di prova e ne chiede l’annullamento	
	5	

	mandando assolto il Sig. Lanari Rossano dagli addebiti a lui contestati	
	3.3. Illegittimità della sentenza appellata per motivazione apparente ed	
	illogica; mancata valutazione documenti prodotti dalla difesa in ordine	
	al danno - VIOLAZIONE DELL'ART. 5 - 101, comma 6, c.g.c. e art 111	
	Cost.	
	Secondo la tesi difensiva, sarebbe stato indispensabile, per stimare	
	come dimostrati i presupposti dell'illiceità della condotta, del dolo e	
	del nesso di causalità che ricorresse qualche dato circostanziale idoneo	
	a comprovare l'accordo tra le parti. Argomenta che la "...conferma che	
	la motivazione della sentenza sia apparente si rinviene anche nel fatto che in	
	essa si legge solo che la responsabilità del Lanari si evincerebbe "... in	
	particolare dalle intercettazioni telefoniche e ambientali del febbraio 2018.."	
	quando addirittura gli asseriti falsi accertamenti contestati al Lanari,	
	sarebbero avvenuti dal 18 marzo al 30 aprile, con la conseguenza le	
	intercettazioni telefoniche richiamate sul punto di certo non lo riguardavano."	
	La sentenza non indicherebbe un dato, un fatto, un documento alla	
	luce del quale il Giudice abbia potuto ritenere integrata la prova del	
	fatto contestato al Lanari, nè del danno che è stato condannato a	
	risarcire, né tantomeno la prova dell'elemento soggettivo della colpa	
	grave o del dolo visto che "...peraltro nella sentenza non si parla mai del	
	comportamento del Lanari, la cui posizione non è stata esaminata per nulla	
	tanto che Lanari Rossano viene nominato solo nella parte in cui è stata	
	stabilita la condanna,...".	
	3.4. Inesistenza dei presupposti per la condanna del Lanari al	
	pagamento del danno erariale- carenza assoluta di motivazione sulla	
	6	

	sussistenza dei requisiti del danno erariale e sulla quantificazione -	
	VIOLAZIONE DELL'ART. 5 - 101 c.d.g. e art 111 Cost.	
	Richiama la motivazione del provvedimento reso dal Tribunale del	
	Riesame di Perugia, il 28/5/2019, documento nel quale è stato	
	precisato e stabilito come agli atti non vi fosse alcuna prova della	
	corruzione di cui il Lanari sarebbe chiamato a rispondere: Sottolinea	
	che <i>"...la Procura non ha fornito alcuna prova, né indizio di prova, del</i>	
	<i>tipo/genus di utilità (se denaro o altro) che teoricamente il Sig Lanari avrebbe</i>	
	<i>ottenuto per l'opera illecita che asserisce che egli avrebbe prestato, né</i>	
	<i>tantomeno riguardo al quantum, che rimane, infatti, genericamente</i>	
	<i>imprecisato, e perciò solo virtuale ed ipotetico, consegue la insussistenza di</i>	
	<i>ogni prova in ordine al danno erariale, sia come danno da disservizio, che come</i>	
	<i>danno tangente e pertanto la sentenza va annullata perché errata e viziata . "</i>	
	In conclusione chiedeva, in via istruttoria a) disporre l'ammissione	
	della prova per testi richiesta nella memoria di costituzione del	
	26/7/2021; b) ordinare al Comune di Todi - ufficio demografico e	
	anagrafe di produrre in giudizio tutte le schede relative agli	
	accertamenti anagrafici affidati ed eseguiti dal Sig. Lanari Rossano nel	
	periodo che va dal 18 marzo 2018 al 30 maggio 2018. Nel merito e in	
	via preliminare: <i>"accertare e dichiarare che la sentenza della Corte dei</i>	
	<i>Conti Sezione Giurisdizionale per l'Umbria n. 45/2022 è radicalmente nulla</i>	
	<i>o comunque affetta da un vizio di motivazione assoluta o motivazione</i>	
	<i>apparente per le ragioni esposti nel primo, secondo, terzo motivo d'appello e,</i>	
	<i>per l'effetto, riformarla integralmente, con conseguente accertamento</i>	
	<i>dell'insussistenza di ogni pretesa nei confronti del Sig. Lanari Rossano per le</i>	
	7	

	<i>causali in contestazione; (...) , accertare e dichiarare, per le argomentazioni</i>	
	<i>esposte nel quarto motivo d'appello, che non sussiste alcuna danno erariale,</i>	
	<i>concreto attuale, che può essere addebitato al Lanari Rossano e, per l'effetto,</i>	
	<i>reformare integralmente la sentenza della Corte dei Conti Sezione</i>	
	<i>Giurisdizionale per l'Umbria n. 45/2022, mandando assolto il Sig. Lanari</i>	
	<i>Rossano dagli addebiti a lui contestati;....".</i>	
	4. La Procura generale depositava le proprie conclusioni in data 30	
	settembre 2025, deducendo l'infondatezza dell'appello sottolineando	
	che le articolate argomentazioni reiterano contestazioni già svolte in	
	prime cure e, pertanto, accuratamente vagliate dal Giudice territoriale,	
	che ha assunto una decisione ben motivata e, quindi, ineccepibile,	
	In relazione alla quantificazione del danno precisava "che l'azione	
	contabile è stata esercitata per il risarcimento della somma complessiva	
	di euro 20.752,18, da ripartire tra i convenuti come segue: - euro 14.418,02	
	nei confronti di CASTRICA Claudio (a titolo di danno da	
	disservizio); - euro 6.334,16 nei confronti di LANARI Rossano (di cui euro	
	5.600,00 a titolo di danno da tangente ed euro 734,16 per disservizio). La	
	sentenza impugnata, invece, condanna LANARI Rossano a risarcire il danno	
	da disservizio e da tangente per complessivi 11.934,16, ferma restando la	
	somma addebitata a CASTRICA Claudio, che corrisponde a quella indicata	
	nell'atto di citazione (euro 14.418,02). Pertanto, in ossequio al principio di	
	corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., l'importo	
	del risarcimento del danno dovuto dal LANARI va ricondotto alla misura	
	fissata dal Procuratore regionale, pur in mancanza di specifica censura	
	nell'atto di appello."	
	8	

	La Procura generale concludeva chiedendo il rigetto dell'appello,	
	ferma restando la riduzione dell'importo della condanna alla misura	
	contestata dal Procuratore regionale (euro 6.334,16), con ogni	
	conseguenza sul pagamento delle spese del grado di giudizio.	
	5. In data 30 settembre 2025 il difensore del sig. Rossano Lanari	
	depositava copia delle trascrizioni penali rese, avanti il Tribunale	
	Penale di Spoleto in composizione collegiale, nel proc. n. 3015/2016	
	RGNR all'udienza del 25/6/2024, dai Sig.ri. L. L., F. S., V. L., G. F.,	
	indicati come testimoni già nel giudizio di primo grado avanti la Corte	
	di conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria,	
	evidenziandone l'ammissibilità ai sensi dell'art 194 c.g.c., essendosi	
	formati successivamente al giudizio di primo grado. In data 1° ottobre	
	2025 depositava una memoria in cui riportandosi al contenuto della	
	documentazione versata in atti concludeva chiedendo la riforma della	
	sentenza appellata, mandando assolto il sig. Lanari Rossano dagli	
	addebiti a lui contestati; con vittoria di spese, diritti ed onorari; in via	
	subordinata modificare in ogni caso la sentenza appellata con	
	condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 6.334,16 con	
	spese di lite compensate.	
	6. All'udienza del 22 ottobre 2025, le parti ribadivano le	
	argomentazioni difensive già prospettate in atti ed insistevano nelle	
	conclusioni.	
	La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	L'appello nei giudizi di responsabilità viene ad essere instaurato	
	9	

	mediante un atto contenente la domanda rivolta al giudice di	
	annullamento o riforma della sentenza impugnata (<i>vocatio judicis</i>),	
	che deve essere previamente notificato e, poi, depositato presso la	
	segreteria del giudice adito (artt. 180 c.g.c.).	
	Il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, su istanza	
	dell'appellante, integra il primo atto della successiva e indispensabile	
	<i>vocatio in jus</i> che si perfeziona soltanto con l'ultimazione del	
	subprocedimento notificatorio (artt. 181-182 c.g.c.).	
	Infatti, l'art. 182 c.g.c. onera chiunque abbia <i>"ottenuto il decreto di</i>	
	<i>fissazione dell'udienza"</i> a notificarlo <i>"alle altre parti entro il termine</i>	
	<i>stabilito"</i> . Si tratta di un onere la cui inottemperanza avvia un iter	
	procedimentale in grado di esitare nell'estinzione del giudizio per	
	inattività delle parti.	
	Il secondo comma dell'art. 182 c.g.c. impone la notificazione del d.f.u.	
	<i>"nei luoghi previsti dall'articolo 179, comma 1 e 2, ovvero presso il</i>	
	<i>procuratore costituitosi in appello"</i> sul presupposto che, qualora	
	l'appellato sia già costituito, il d.f.u. deve pervenire nel domicilio	
	indicato nella memoria difensiva dal procuratore.	
	Il successivo comma terzo dell'art. 182 stabilisce, altresì, che <i>"Se la parte</i>	
	<i>contro la quale è stata proposta l'impugnazione non si costituisce e il collegio</i>	
	<i>rileva un vizio che importi nullità della notificazione del decreto di fissazione</i>	
	<i>dell'udienza, fissa un termine perentorio per rinnovarla"</i> .	
	Le specifiche modalità di introduzione dell'appello impongono, come	
	sopra precisato, di tenere distinte la conoscenza o conoscibilità	
	dell'impugnazione, dalla conoscenza o conoscibilità dell'udienza di	

	discussione. Infatti nel processo d'appello l'onere di notifica del d.f.u.	
	appare funzionale esclusivamente alla "comparizione" della	
	controparte, allo scopo di metterlo nella condizione di partecipare	
	all'udienza e precisare le proprie conclusioni.	
	Nel caso di specie - in base ai principi affermati da Cass., Sez. U,	
	Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) - può	
	prescindersi dalla verifica della ritualità della notificazione del d.f.u.	
	eseguita nei confronti del Castrica (che da documentazione in atti	
	risulta deceduto alla data di notifica del d.f.u.), potendosi ipotizzare la	
	natura scindibile della causa nei suoi confronti.	
	Viene, infatti, in rilievo una tipica ipotesi di "responsabilità parziaria"	
	suscettibile di dar luogo a distinti e reciprocamente autonomi rapporti,	
	ciascuno dei quali può avere una sorte processuale diversa da quella	
	dell'altro.	
	D'altro canto, <i>"il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata</i>	
	<i>del processo (derivante dall'art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della</i>	
	<i>Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) impone</i>	
	<i>al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire</i>	
	<i>comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso,</i>	
	<i>tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio</i>	
	<i>di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla</i>	
	<i>struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del</i>	
	<i>principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ., da</i>	
	<i>sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al</i>	
	<i>processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella</i>	
	11	

cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti” (così testualmente, Cass., 8 febbraio 2010, n. 2723, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Nel merito l’appello è fondato e va accolto.

Occorre premettere che è pacifica nel nostro ordinamento, la piena autonomia e indipendenza del giudizio contabile, rispetto a quello penale, così come anche a quello civile (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 26582/2013 e n. 1515/2016). Ne consegue che, rispetto alla stessa figura soggettiva, ovvero agli stessi fatti posti in essere, una eventuale eterogeneità di valutazioni, nelle diverse sedi, può essere la naturale conseguenza delle differenti funzioni assegnate, rispettivamente, alla giurisdizione penale e a quella della Corte dei conti, quest’ultima riconducibile al genus dei giudizi risarcitori (cfr. Sezioni riunite in sede giurisdizionale, n. 28/2015). Proprio la diversità tra le due ipotesi di responsabilità, quella penale e quella contabile, porta quindi ad escludere che la rilevanza nei due processi dei medesimi fatti implichi, di per sé, la configurabilità di un rapporto di pregiudizialità tecnica del giudizio penale rispetto a quello della Corte dei conti. Né tale rapporto di dipendenza può configurarsi quando nel processo contabile vengano versati in atti gli stessi elementi di prova raccolti nel processo penale (SSRR ord. n.16/2021). Infatti, “la circostanza che il materiale probatorio formato in tale procedimento sia attinto dal Requirente contabile per supportare i propri assunti non rende, invero, non autonome le suddette valutazioni di merito in ordine alle condotte contestate ai convenuti, laddove le stesse

	presentano contenuti propri, disancorati dalla qualificazione penale	
	dei fatti” (SSRR, ord. n. 1 del 2017; cfr. anche, ex plurimis, SSRR ord. n.	
	2 del 2020, ord. n. 9 del 2018 e ord. n. 12 del 2018).	
	La differente natura dei valori che vengono in rilievo nei due giudizi -	
	libertà, nel giudizio penale, e patrimonio, nel giudizio amministrativo	
	- segna l’essenziale distinzione tra i due processi, connotati da una	
	diversa regola probatoria.	
	Il giudice contabile può utilizzare tutti gli elementi acquisiti in sede	
	penale, nel corso delle indagini preliminari, ancorché non confermati	
	in sede dibattimentale, che vengono in rilievo, nel giudizio per la	
	responsabilità erariale, non quali prove in senso tecnico, bensì quali	
	elementi da valutare, come presunzioni, anche ai sensi degli articoli	
	2727 e 2729 c.c. Sulla base delle ridette prove, il giudice forma il proprio	
	libero convincimento, ai sensi degli artt. 94 e 95 c.g.c., fornendone	
	adequata motivazione, che evidenzi il percorso logico e giuridico che	
	lo ha condotto alla decisione, senza che ciò implichi la necessità di una	
	dettagliata confutazione di tutte le prove e/o argomentazioni	
	contrarie.	
	Ebbene, con riguardo a Lanari va rilevato che la genericità della	
	condotta contestata non consente di ritenerne comprovata la	
	sussistenza.	
	Si premette che la procura contabile aveva azionato due distinte poste	
	di danno. La prima posta di danno (danno da disservizio) azionata nei	
	confronti del Castrica e del Lanari, riguarda la retribuzione	
	indebitamente percepita per aver svolto attività criminosa distraendo	

	le proprie energie lavorative al servizio di interessi privati,	
	interrompendo quindi il nesso sinallagmatico. Tale danno è stato	
	quantificato in termini equitativi in misura pari ad 1/5 dell	
	retribuzione lorda percepita nel periodo in cui sono state poste in	
	essere le condotte illecite (€ 14.418,02 a Castrica Claudio – € 734,16 a	
	Lanari Rossano).	
	La seconda posta di danno, contestata solo al Lanari, consegue alle	
	indebite dazioni ricevute (c.d. danno da tangente), quantificabile in via	
	presuntiva utilizzando come parametro il valore dell'importo totale	
	erogato all'Agenzia gestita da Pantella/Aperecida dai soggetti	
	brasiliani che avevano indebitamente ottenuto la cittadinanza italiana;	
	la procura ha stimato un danno di € 5.600,00 a carico di Lanari pari al	
	10% delle somme erogate all'Agenzia (€ 56.000,00).	
	Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale regionale per	
	l'Umbria, condividendo la prospettazione attorea sulla condotta	
	illecita di Castrica e Lanari, riteneva che dalle risultanze penali e, in	
	particolare, dalle intercettazioni telefoniche e ambientali del febbraio	
	2018," è risultato acclarato che i medesimi hanno operato in pieno disprezzo	
	dell'etica e della professionalità minime loro richieste per l'esercizio delle	
	rispettive funzioni, strumentalizzandole alla soddisfazione di interessi	
	privati..".	
	Concordava, con la Procura contabile sulla quantificazione del danno	
	da disservizio sia riguardo al criterio della determinazione equitativa	
	che sul parametro di riferimento rappresentato dalla retribuzione	
	calcolata al lordo. Per quanto riguarda, invece, la posizione di Rossano	

	Lanari, il danno da tangente veniva rideterminato in via equitativa ex	
	art. 1226 c.c. in € 11.200, “...ossia nel 20% della remunerazione illecita	
	percepita (calcolata in citazione in € 56.000, reputandosi di € 7000 la cifra	
	percepita dal pubblico funzionario per ognuna delle otto indebite concessioni	
	di cittadinanza ritenute provate, con valutazione già di per sé molto favorevole	
	all’incolpato).”	
	Ritiene il Collegio che la valutazione del corredo probatorio operata in	
	sentenza presenti dei vizi tali da incrinarne il fondamento e gli esiti cui	
	è pervenuta.	
	A tale riguardo, per individuare il thema probandum occorre -come	
	noto- partire dalla prospettazione accusatoria quale contenuta nell’atto	
	di citazione. Ebbene, secondo il Requirente, il Lanari avrebbe asservito	
	la funzione pubblica di Messo comunale agli interessi di Pantella	
	Giancarlo e Baptista Aparecida Claudia nell’illecita attività volta a	
	favorire l’immigrazione clandestina di soggetti provenienti dal Brasile,	
	percependo in cambio denaro o altre utilità.	
	Tale essendo l’ipotesi accusatoria, ritiene il Collegio che l’Attore	
	pubblico avrebbe dovuto supportare la domanda con riscontri idonei	
	a comprovare quanto testé dedotto, e cioè che: 1) gli accertamenti di	
	residenza svolti, fossero falsi e conseguenza di accordi con Pantella e	
	Baptista, mentre dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni	
	testimoniali rese nel processo penale, emerge solo la loro	
	riconducibilità al Lanari ma non la loro asserita falsità; 2) l’esistenza	
	dell’accordo fraudolento tra il Lanari e Pantella nel mentre di tale	
	pactum sceleris non v’è stato, invece, alcun riscontro documentale, né	

	testimoniale e nemmeno “de relato” e/o meramente indiziario. Né la	
	documentazione acquisita dai Carabinieri può ritenersi idonea a	
	fornire prova del presunto accordo criminoso tra le parti del presente	
	giudizio, come affermato in sentenza.	
	Ma, soprattutto, ciò che è rimasto del tutto privo del benché minimo	
	supporto probatorio è la percezione di danaro o altri beni, atteso che la	
	Procura non ha fornito alcun riscontro obiettivo circa la loro	
	percezione, sicché l’assunto che Lanari Rossano concordava con il	
	Pantella quando e come eseguire i controlli, asservendo la funzione	
	pubblica agli interessi del privato nell’illecita attività volta a favorire	
	l’immigrazione clandestina di soggetti provenienti dal Brasile è	
	rimasto meramente assertivo. Il Requirente avrebbe potuto e dovuto	
	svolgere autonome indagini invece che limitarsi a infierire la natura	
	falsa degli accertamenti richiamando a supporto una conversazione	
	telefonica del giorno 3 aprile 2018 tra Pantella e Lanari durante la quale	
	Pantella, esordisce “...va bene, poi dopo sistemamo quando te vedo	
	insomma!” e Lanari risponde: “e che devi sistemà, emò sistemato già con te”.	
	(pag 19 atto citazione) o a sostenere “la conversazione ambientale n. 214 del	
	giorno 10.05.2018 da cui è evincibile il pieno asservimento del Lanari agli	
	interessi del Pantella (“Lanari Rossano:”mo qui...io mò vado...gli butto su un	
	casino...tutte bocciate tutte bocciate quelli che ci vado una volta se ci stanno	
	bene se no è bocciata bocciata bocciata l'Italiani è mica a voi, l'italiani”. Lanari	
	ribadisce a Pantella e Aparecida, che a loro due, non boccherà alcuna pratica.	
	Ancora Lanari:”Bè io cerco a falle più tardi possibile se no lo capiscono	
	capito?” Ovviamente il Lanari si riferiva al fatto che la sua dirigente poteva	
	16	

	<i>accorgersi che gli accertamenti da lui eseguiti erano difformi dalle disposizioni</i>	
	<i>ricevute.”</i> essendo evidente che tali elementi non possono implicare di	
	per sé soli ed in assenza di altri elementi, che vi fosse una collusione	
	tra Pantella e Lanari.	
	Manca pertanto la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta	
	responsabilità amministrativa.	
	Manca, in primo luogo, la prova dell’accordo corruttivo. Le condotte	
	oggetto di contestazione, infatti, sono state riportate ai capi di	
	imputazione penale ma il contenuto delle intercettazioni riportate	
	nella relazione dei Carabinieri non prova l’effettiva dazione di denaro,	
	e l’aver contattato il Pantella prima degli accertamenti deve ritenersi	
	assolutamente insufficiente a costituire pietra angolare del costruito	
	accusatorio del p.m. contabile. Va infatti rilevato che nelle deposizioni	
	testimoniali rese all’udienza del 25/6/2024, avanti il Tribunale Penale	
	di Spoleto - in composizione collegiale- prodotte con nota del	
	30/9/2025, i testi L. L., F. S., V. L., G. F., hanno tutti confermano la	
	verità delle circostanze da Lanari dichiarate nei verbali di	
	accertamento. In particolare il teste L. L., ha confermato che era d’uso	
	nel caso in cui nella scheda fosse stato indicato un numero telefonico	
	contattare l’accertato.	
	Le risultanze penali richiamate dal giudice contabile non chiariscono	
	né l’esistenza né la tipologia dei rapporti tra Pantella ed il Lanari, e	
	pertanto nessuna responsabilità per danno da tangente può ritenersi	
	integrata.	
	Aggiungasi che, l’ordinanza reso dal Tribunale di Perugia, Sezione	
	17	

	riesame provvedimenti restrittivi libertà personale e sequestri in data	
	28/5/2019 - documento prodotto dalla difesa del Lanari nel giudizio	
	di primo grado - evidenzia l'equivocità dei dialoghi contenuti nelle	
	conversazioni telefoniche tra il Lanari ed il Pantella, ritenendole	
	suscettibili di una pluralità di letture ed affermando che dal contesto	
	complessivo delle stesse non è dato inferire che le parti alludano alle	
	pratiche per l'accertamento della residenza e non a diversi rapporti tra	
	le stesse.	
	Ciò stante, sulla base delle anzidette considerazioni, reputa il Collegio	
	che la valutazione delle risultanze processuali in tal modo operata non	
	possa condurre al medesimo esito cui è pervenuta l'impugnata	
	sentenza, non avendo la Procura contabile assolto l'onere di provare	
	tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.	
	Siffatto onere, non può ritenersi adempiuto attraverso il mero richiamo	
	alle intercettazioni telefoniche, in quanto l'onere probatorio a carico	
	della Procura presupporrebbe l'individuazione e la contestazione	
	(attività di asserzione) del fatto specifico che fa assumere al fatto	
	contestato - nella fattispecie, i singoli accertamenti di residenza	
	effettuati - una connotazione illecita.	
	Può quindi rilevarsi l'insussistenza di indizi gravi, precisi e	
	concordanti della percezione della tangente, dello svolgimento di	
	attività intesa a favorire un privato.	
	A diversi esiti non può pervenirsi in relazione allo scrutinio della	
	responsabilità per "danno da disservizio".	
	Al riguardo merita essere ricordato che il danno da lesione del	
	18	

	rapporto sinallagmatico deve essere ricompreso nel più ampio genus	
	del danno da disservizio.	
	Si tratta di una categoria elaborata dalla giurisprudenza che include	
	una serie multiforme di condotte disfunzionali che hanno in comune	
	l'effetto di incidere negativamente sulla qualità della prestazione	
	lavorativa e/o sulla sua materiale esecuzione, sì da rendere	
	“desostanziato” il servizio pubblico delle sue intrinseche qualità	
	(legalità, efficacia, efficienza ed economicità). In altri termini, nei casi	
	di “disservizio” l'azione pubblica non raggiunge, sotto il profilo	
	qualitativo, le utilità ordinariamente ritraibili dall'impiego di	
	determinate risorse, così da determinare uno spreco delle stesse. In tale	
	prospettiva, la giurisprudenza contabile (si veda, Sez. I App. sentenze	
	n. 378/2023, n. 336/2022; Sez. II App. sentenze n. 277/2024, n.	
	176/2024; Sez. III App. sentenza n. 329/2020 e giurisprudenza ivi	
	richiamata) ha individuato diverse figure sintomatiche di disservizio,	
	tra le quali va ricondotta all'ipotesi di “esercizio illecito di pubbliche	
	funzioni”, ove l'attività istituzionale tipica, astrattamente finalizzata	
	al perseguimento e alla realizzazione di interessi pubblici generali,	
	viene in concreto piegata o “sviata” all'esercizio dell'interesse egoistico	
	del dipendente.	
	Ebbene, la vicenda in esame appare riconducibile a quest'ultima	
	ipotesi di danno erariale da disservizio, ove si consideri che la condotta	
	contestata all'appellante, e riscontrata all'esito dell'istruttoria, è	
	consistita nell'avere, con evidenza, perseguito dolosamente interessi	
	personali, approfittando della sua posizione all'interno	
	19	

	dell'amministrazione con pregiudizio della "sostanza" del rapporto di	
	lavoro con l'ente di appartenenza, non espletato nel suo esclusivo	
	interesse, a fronte del quale deve riconoscersi l'impossibilità di ritenere	
	debitamente corrisposta la remunerazione spettantegli secondo le sue	
	funzioni.	
	Ai fini della configurabilità di tale danno da lesione del rapporto	
	sinallagmatico non è necessario provare la minore resa del servizio, ma	
	soltanto il compimento, in attività di servizio, di attività illecite	
	estranee ai doveri lavorativi, cosicché la retribuzione erogata	
	dall'amministrazione è stata, in parte, distratta dai fini pubblici	
	proprio in ragione della condotta dolosa attuata dall'appellante: dal	
	che deriva la parziale inutilità dell'erogazione, con il danno che ne	
	consegue (cfr. Sez. II app. n. 277/2024).	
	Tanto premesso, nella fattispecie in esame, non è possibile ritenere	
	comprovata la sussistenza di un danno sufficientemente apprezzabile	
	in termini di alterazione del rapporto sinallagmatico.	
	Non è stato affatto chiarito il ruolo le Lanari nella consumazione	
	dell'illecito né quanti e quali attività truffaldine siano allo stesso	
	imputabili. Dalla documentazione versata in atti, non risulta	
	assolutamente comprovato l'effettivo e costante mercimonio che il	
	Lanari abbia fatto della sua pubblica funzione per favorire	
	illecitamente gli interessi di soggetti privati.	
	Conclusivamente, l'appello va accolto con conseguente riforma della	
	sentenza impugnata limitatamente alla posizione dell'odierno	
	appellante.	
	20	

	In applicazione dell'art. 31, c. 2, c.g.c., le spese di difesa, per entrambi i	
	gradi di giudizio, sono liquidate, in favore del Lanari in euro 3.000,00,	
	oltre accessori di legge e sono poste a carico del Comune di Todi.	
	P. Q. M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,	
	definitivamente pronunciando così provvede:	
	- accoglie l'appello con conseguente riforma in parte qua della sentenza	
	impugnata;	
	- le spese di difesa, liquidate in favore di Lanari, per entrambi i gradi	
	di giudizio, in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, sono poste a carico	
	del Comune di Todi.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.	
	IL PRESIDENTE	
	Dott.ssa Giuseppina Maio	
	F. to digitalmente	
	Depositata il 13/11/2025	
	IL DIRIGENTE	
	F. to digitalmente	
	21	